INPS: esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento

29 Ottobre 2020

Le **società in fallimento** o in **amministrazione straordinaria**, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all'integrazione salariale, sono esonerate **dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR** relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e **dal versamento del ticket di licenziamento**.

È quanto stabilito dagli articoli 44 e 43-bis deldecreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Gli esoneri sono riconosciuti per gli anni **2020 e 2021** nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di **16 milioni di euro** per ciascun anno.

L'INPS, con il messaggio n. 3920 del 26 ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per accedere agli sgravi.

Messaggio numero 3920 del 26-10-2020